



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 71 DEL 07/06/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIAVILITA' E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI "MANIFESTAZIONI SOTTO LE STELLE" del 14/6, 28/6, 5/7, 19/7, 2/8, 30/8 E 6/9 IN VIA VERDI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che per il periodo stagionale estivo, su molte piazze e vie del Lido vengono organizzate manifestazioni, eventi e mercatini di vario genere per intrattenere i numerosi turisti frequentanti la Città di Jesolo;

Constatato che l'associazione "La Piramide", con sede a Jesolo in via Ca' Silis 9/1, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale ha organizzato la il calendario di manifestazione denominata "MANIFESTAZIONI SOTTO LE STELLE" che interesserà la via Verdi nel tratto compreso fra le vie Monteverdi e Puccini, secondo il calendario di seguito descritto;

Visto il modello unico della manifestazione pervenuto con prot. n. 2023/39930 del 25/05/2023 presentato da Davide Giuseppe quale legale rappresentante dell'associazione "La Piramide" con sede a Jesolo in via Ca' Silis 9/1, contenente la richiesta di emissione di specifica ordinanza per la disciplina della circolazione sul tratto di via Verdi sopra individuato in occasione degli eventi programmati;

Visto la delibera di Giunta comunale n. 165 del 30/05/2023;

Visto la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prot. 2023/4623;

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti al fine di garantire quanto sopra indicato;

Visti gli artt. 1, 7, 9, 157, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e relative norme regolamentari;

O R D I N A

- 1) Che dalle 18:00 alle 24:00 dei giorni 14/6, 28/6, 5/7, 19/7, 2/8, 30/8 e 6/9 del corrente anno, sul tratto di via **Verdi** compreso fra le intersezioni con le vie Monteverdi e Puccini, la **circolazione** veicolare e la **sosta** possano essere vietate a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti, con eccezione ai soli veicoli degli operatori accreditati alla manifestazione indicate in premessa.
- 2) Sul tratto di strada interessato dalla manifestazione, le occupazioni dovranno essere realizzate mantenendo completamente libera sia al suolo che nel soprassuolo, una **corsia** di larghezza non inferiore a m. 3,50 per l'eventuale transito di mezzi di polizia e di soccorso.
- 3) Sul tratto di strada interessato dalla manifestazione e nella fascia oraria su riportata, in concomitanza dello svolgimento delle manifestazioni sopra descritte e per le operazioni di allestimento e disallestimento, a tutela dei pedoni, dei frequentatori e dei fruitori del mercatino sia vietata la circolazione dei **velocipedi** sulla pista ciclabile ivi presente;
- 4) Sia installata apposita segnaletica di **preavviso** di chiusura del tratto di strada interessato dalla manifestazione in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

- 5) L'allestimento delle strutture utili alla manifestazione dovrà essere organizzato in modo tale da lasciare libere da impedimenti le **aree di intersezione** stradali e gli **accessi carrai** privati. Il transito veicolare in corrispondenza di queste sarà consentito esclusivamente ai veicoli di emergenza e soccorso, nonché ai veicoli al servizio di residenti e frontisti.
- 6) Eventuali rinvii, **modifiche** o integrazioni al calendario delle date interessate alle manifestazioni, che faranno parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere comunicate via mail all'indirizzo polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it o via PEC all'indirizzo polizialejesolo@legalmail.it. Alle date eventualmente oggetto di variazione si applicheranno le medesime prescrizioni di cui ai punti precedenti.

È sospesa, per il periodo sopramenzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.